



Ministero della Giustizia

**DIP.TO AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE PISA**

Segreteria AA.GG.

PROT.N. 8661
S/AB

Pisa,

31 MAG. 2019

Alla Segreteria Regionale UIL PA/PP
FIRENZE

E,p.c. Al Provveditorato Regionale A.P.
per la Toscana e l'Umbria
FIRENZE

OGGETTO: Avviso n.16 del 27 maggio 2019.

In riferimento a quanto esposto con la nota n. prot. n.106 del 28.05.2019, si precisa che la disciplina dettata con l'avviso n.16 del 27 maggio 2019 intende rispondere all'esigenza di definire e regolamentare il momento dell'interruzione del turno di lavoro nel caso insorgano malesseri o si verifichino infortuni.

Più in particolare era da definire l'esigenza di adeguata comunicazione tra il dipendente interessato e il preposto gerarchicamente sovraordinato nonché la Sorveglianza Generale, al momento di allontanarsi dal posto di servizio ed eventualmente dall'istituto per l'insorgere di uno stato patologico.

La direttiva interna, inoltre, è perfettamente conforme all'indirizzo del Superiore Ufficio che legge per conoscenza espresso con nota n.36620.II del 8 settembre 2011 che ad ogni buon fine si allega.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dr. Francesco Ruello)



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Regionale Toscana

polpenuil-toscana.it - toscana@polpenuil.it

Via G.Minervini 2/h, stanza sindacale n°11 % NCP Sollicciano (FI)
Cap 50142 - @ toscana@polpenuil.it - Tel. 338 2365518 - Fax. 055/7351062

Prot.106

Firenze li, 28 Maggio 2019

Dr. Francesco RUELLO
Direttore Casa circondariale
P I S A

e,p.c

Antonio FULLONE
Provveditore Regionale della Toscana
e dell'Umbria
F I R E N Z E
Direzione Generale del Personale
e delle Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali
R O M A

Gennarino De Fazio
Segretario U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria
R O M A

Di Matteo Nicola
Segretario Generale Provinciale
U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria
P I S A-VOLTERRA

Oggetto: Avviso 16 del 27 maggio 2019.

Questa Organizzazione Sindacale interviene in merito all'emanazione dell'avviso in oggetto, ritenendo che il principio della legalità che garantisce l'organizzazione della pubblica amministrazione deve essere disciplinato dalla legge e, in generale, che l'attività deve avere fondamento nella legge.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'avviso è privo di tale fondamento la invitiamo a corroborare l'atto delle fonti normative e di regolamento che regolano la materia, viceversa se ne chiede l'immediato ritiro per gli atti lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi con il collocato principio della risarcibilità del danno derivante da fatto illecito.

In attesa di riscontro e si inviano Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale
Eleuterio Grieco



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione della Casa Circondariale di Pisa

AVVISO N. 16 DEL 27 MAG. 2010

**A TUTTO IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO
IN QUESTO ISTITUTO**

Oggetto: Disciplina delle assenze per malesseri/infortuni con insorgenza della malattia durante il servizio.

Nell'ipotesi che un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sia interessato da un malessere o infortunio dopo l'inizio del proprio turno lavorativo dovrà seguire la procedura che si va ad illustrare.

Il dipendente dovrà:

➤ richiedere al Responsabile dell'U.O. di riferimento, o in sua assenza all'incaricato della Sorveglianza Generale il permesso di recarsi presso l'infermeria dell'istituto per un controllo da parte del medico presente in sede, motivando l'esigenza con il proprio malessere;

➤ manifestare i sintomi al medico di continuità assistenziale presente;

➤ attendere l'esito della visita medica; il medico redigerà certificato in cui attesta l'esistenza o meno dello stato patologico. Il certificato non dovrà contenere prognosi né attestare l'idoneità a continuare il servizio per quel giorno;

➤ nel caso in cui sia stata attestata dal medico l'esistenza della patologia, ed il dipendente voglia interrompere il servizio presenterà il certificato all'unità incaricata della Sorveglianza Generale per richiedere interruzione anticipata del proprio turno di lavoro e quindi di lasciare l'istituto.

➤ recarsi nell'immediatezza dell'interruzione del turno di lavoro dal proprio medico di base (ovvero guardia medica o altro presidio medico territoriale abilitato). Dovrà essere redatto un certificato che attesti la prognosi medica per il giorno stesso, non avendo il certificato del medico dell'istituto alcuna valenza medico legale per giustificare l'assenza.

➤ far pervenire il certificato così redatto alla Direzione secondo le direttive vigenti. La comunicazione di assenza per malattia -nel caso di prescrizione di più giorni di prognosi (oltre quello dell'infortunio o malessere) - andrà effettuata nei tempi e modi definiti dalla vigenti disposizioni.

Nel caso in cui il malessere sia dovuto ad infortunio sul lavoro si seguiranno le medesime istruzioni ora illustrate. Se il dipendente in questa ipotesi finisce il turno orario previsto e si reca immediatamente dopo dal medico curante (ovvero in guardia medica o altro presidio medico territoriale abilitato), dovrà comunicarlo tempestivamente all'incaricato della Sorveglianza Generale con obbligo di rendere noto subito l'esito della prognosi eventualmente rilasciata da quei presidi medici. Questo in ragione degli obblighi di comunicazione ai Superiori Uffici degli eventi critici che rendono necessario conoscere gli esiti medici con immediatezza per definire l'entità dell'episodio.

Pisa, 27 Maggio '19

La Direzione




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Settore del Personale -

Protocollo n. 36220 /II

Firenze, 8 Settembre 2011

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> a mano	<input type="checkbox"/> fax

**AI Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI**

**AI Signor Direttore del Magazzino Vestiario e
Casermaggio di
FIRENZE**

e, per conoscenza:

**AI Signor Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Sicurezza e Traduzioni
SEDE**

OGGETTO: Personale di polizia penitenziaria - certificazioni mediche che possono essere rilasciate dai medici A.S.L. in servizio negli Istituti Penitenziari.

Per quanto d'interesse, si trasmette la copia del quesito formulato in data 11 agosto 2011 dalla Casa Circondariale di Lucca, unitamente al parere fornito al riguardo da questo Provveditorato con la nota del 26 agosto 2011, in relazione alla materia citata in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Amato G. DESSI'



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Settore del Personale -

Protocollo n. 34345 /II

Firenze 26 agosto 2011

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> a mano	<input type="checkbox"/> fax

Alla Direzione della Casa Circondariale di
LUCCA

OGGETTO: personale di Polizia Penitenziaria - certificazioni mediche che possono essere rilasciate dai medici A.S.L. in servizio in Istituto.

In riscontro la nota n. 10635 dell'11 agosto 2011, si premette che la questione trova - a parere di questo Ufficio - corretta soluzione, ove si faccia riferimento alla ratio della direttiva DAP n. 0132306-2002 del 19 marzo 2002.

La materia è disciplinata, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dall'Accordo Stato-Regione del 29 ottobre 2009, nel quale si prevede che solo il medico convenzionato per le prestazioni medico legali possa redigere certificati di inidoneità al servizio (per temporanea inabilità, dovuta a una malattia o convalescenza derivante da causa di servizio).

Diverso è, invece, il caso in cui lo stato morboso si manifesti durante il turno di lavoro. In tali frangenti, la Direzione non può avvalersi, per verificare le condizioni di salute del lavoratore, dei medici che, in Istituto, prestano servizio di assistenza sanitaria alla popolazione detenuta. Rimane, quindi, solo la possibilità (non obbligatoria) di ricorrere al pronto soccorso o alla guardia medica territoriale, in relazione e in modo commisurato alle condizioni obiettive di salute del lavoratore.

La direttiva DAP n. 0132306-2002 del 19 marzo 2002 prevedeva che l'allora medici SIAS - nell'ambito degli obblighi di assistenza alla popolazione - certificasse se lo stato patologico riscontrato fosse invalidante o meno e se necessitasse



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Settore del Personale -

dell'intervento di servizi diversi (118 etc.). Ciò induce a ritenere che l'ex medico SIAS, ora SCA, possa solo attestare la presenza di uno stato morboso per la cui diagnosi e prognosi il dipendente deve ricorrere al proprio medico di base o a strutture sanitarie del territorio.

In tal caso, la certificazione ottenuta in Istituto (che non potrà contenere prognosi) costituirà il documento sulla cui base richiedere l'autorizzazione a terminare ~~anticipatamente la prestazione lavorativa.~~ La relativa, parziale assenza sarà poi giustificata con l'attestazione del medico di base o della struttura ASL (ospedaliera), presso cui il dipendente dovrà dimostrare di essersi recato (indipendentemente dal fatto che il medico o l'ospedale indichino la prognosi). La soluzione prospettata appare essere, allo stato, quella più appropriata e ragionevole, in quanto, in presenza di lamentati stati patologici, la Direzione da sola non può accertare né l'esistenza né la gravità.

Per quanto, da ultimo, concerne il calcolo della prestazione lavorativa svolta sino al momento in cui si lascia il servizio, si rammenta che è sempre vigente la Direttiva di questo Ufficio, che si unisce in copia.

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Amato E. DESSI'



COPIA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

FIRENZE

FAX. segr. 470904/480196 - tel. 483613 - trad. 496555 - C.F. 80025830482
Area Segreteria del Personale - Settore Polizia Penitenziaria

Prot. n. 9421

50139 Firenze, li 02/06/98
Via Bolognese, 84 - Tel. 055/496551

Risp. lett. n.

del

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
della Regione Toscana
LORO SEDI

Alle Direzioni dei Centri di Servizio
Sociale per Adulti
LORO SEDI

Alla Direzione del Magazzino Vestiario
e Casermaggio di:
FIRENZE

e per conoscenza;

AL DIP.TO DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
Ufficio centrale del Personale
Divisione 5 - Sezione 2
e
Servizio Amm.vo e Sanitario - Sez. C
ROMA

LETTERA CIRCOLARE N. 225/391

OGGETTO: Assenze per malattia del personale.

A seguito degli ulteriori chiarimenti forniti dagli organi competenti circa quanto già disposto da questo Ufficio con la lettera circolare n. 225/367 del 18.07.1996, in relazione alla materia in oggetto trattata, è necessario rivedere la questione ivi contenuta alla luce dei nuovi elementi acquisiti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
FIRENZE

Via Bolognese 34 - 50139 Firenze - Tel. 055/496551
FAX: segr. 470904/480196 - det. 483613 - trafil. 496555 - C.F. 80025830482

Cio' premesso, al fine di fornire la definitiva chiave di lettura per una corretta applicazione della materia, si precisa quanto segue:

1-) Nell'ipotesi in cui un dipendente, comunicando per vie brevi il proprio stato di malattia e la conseguente impossibilita' a svolgere il servizio assegnatogli venga sottoposto a visita da parte del medico fiscale ancor prima di ottenere la relativa visita del sanitario di sua fiducia, questi non e' tenuto a produrre il certificato del medico curante.

Ovviamente tale previsione e' riferita, esclusivamente, ai solo casi di malattia di lieve entita' e di durata non superiore a due giorni che non richiedono l'intervento del medico di famiglia per visita fiscale d'urgenza (art. 20 D.P.R. 914/90).

In tali casi il referto fiscale, attestante l'inidoneita' al lavoro, e' elemento sufficiente per la concessione del periodo in congedo straordinario, aspettativa per malattia (Personale del Corpo Pol.Pen.) e/o assenza per malattia (comparto ministeri).

2-) Per quanto concerne la determinazione della decorrenza di uno stato di malattia, qualora questa intervenga durante l'espletamento di una giornata lavorativa, e' necessario far riferimento a due precise ipotesi:

a) Stato di malattia intercorso prima dell'espletamento di almeno meta' dell'orario di servizio;

b) Stato di malattia intercorso dopo l'espletamento della meta' dell'orario di servizio.

Nel primo caso, la giornata di riferimento dovra' essere considerata in toto quale periodo di malattia e le ore lavorative dal medesimo espletate vengono assorbite dalla malattia stessa.

Nella seconda ipotesi, avendo il dipendente prestato oltre la meta' dell'orario di servizio, la giornata di riferimento sara' considerata in toto attivita' lavorativa e gli effetti consequenziali della certificazione medica avranno effetto dal giorno succes-



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
FIRENZE

Via Bolognese, 84 - 50139 Firenze - Tel. 055/496551
FAX: segr. 470904/480196 - del. 483613 - trad. 496555 - C.F. 80025830482

sivo, ovviamente senza modificare quella che è la durata della malattia (es. se il certificato medico è di 5 giorni, tenuto conto di quanto sopra precisato, il dipendente beneficerà degli effetti dello stesso per soli quattro giorni).

In conclusione, per quanto riguarda l'ipotesi in cui durante l'effettuazione dell'orario di servizio un dipendente lamenti uno stato di malessere, e per tale motivo chieda l'interruzione della prestazione lavorativa per recarsi al proprio domicilio, qualora non intervenga una certificazione medica a giustificazione della prematura interruzione dell'attività lavorativa ovvero la certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia o dal sanitario di Corpo ovvero, venga rilasciata con decorrenza dal giorno seguente, le ore di servizio non espletate (e non giustificate con certificazione medica), dovranno essere considerate quale permesso breve e pertanto recuperate.

Le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 225/957 del 18.07.1996 e integrate con la nota n. 17713 del 14.09.1996 sono revocate per effetto di quanto disposto con la presente lettera circolare.

Si resta in attesa di assicurazione circa l'esatto adempimento.

Agli Uffici Ministeriali che leggono per conoscenza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, si richiede di voler far conoscere il proprio eventuale diverso avviso al riguardo.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
(Dr. Ettore ZISCOME)

- ✓ la partecipazione alla CMO in qualità di componente nei casi dell'art. 6 comma 3 DPR 2001/461 in rappresentanza dell'Amministrazione della Giustizia;
- ✓ le certificazioni relative a periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità causata da uno stato di malattia o convalescenza conseguente a causa di servizio.

La speciale tematica oggetto della presente era stata oggetto di direttiva ministeriale del Dap DG Detenuti e Trattamento- Ufficio III Sanitario del 19/03/2002 prot. n. 132306-2002 che ad ogni buon fine si allega, con soluzione positiva alla facoltà dei medici legati da rapporto convenzionale con l'Amministrazione di rilasciare certificati medici che attestassero la idoneità o meno al proseguimento del servizio nei confronti di dipendenti del Comparto Sicurezza.

E' da rilevare indubbiamente che la citata direttiva amministrativa è ben anteriore alla definizione del sanitario dell'Istituto come DSS ed alla definizione delle competenze intervenute, come detto, tra il 2007 ed il 2009.

A ben guardare, ferme restando le chiare funzioni del DSS ed il valore medico-legale dei relativi interventi, si potrebbe verificare che il sanitario di continuità assistenziale sia chiamato a certificare - *seppure per la sola parte non svolta di un turno di servizio*- lo stato di inabilità sanitaria ma non come "temporaneo" ufficiale medico del corpo (in quanto non previsto tale compito nell'Accordo In Conf. Unificata) ma *in vece* del "medico di base" del lavoratore, con evidente contraddittorietà.

A parere di chi scrive, non essendo intervenuta alcuna modifica espressa della direttiva Dipartimentale del 2002, si potrebbe mantenere efficacia della stessa, ritenendo necessario - nel caso di prescrizione di inidoneità durante il servizio - che il dipendente produca comunque anche per quella giornata certificazione medica da parte del proprio medico curante o altro presidio esterno (es. pronto soccorso, guardia medica).

Restando in attesa di autorevole parere in merito, anche al fine di chiarire la questione con il personale ASL, si ossequia.

Direttore
Dr. Francesco Ruello

